



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE nr. 3/2003 del 4 febbraio 2003.

RICHIESTA DI COPIA DI ATTI INOLTRATA PER VIA FAX O TRAMITE INDIRIZZO ELETTRONICO

Il Consiglio nella seduta del 4.02.2003, composto come da verbale in pari data;
Sentito il relatore Consigliere Mario MERCONE;
Esaminata la questione della ammissibilità di richieste di copie di atti inoltrate al Consiglio per via fax o tramite l'indirizzo elettronico;
richiamata la propria delibera nr. 10/98 del 28.04.1998 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

OSSERVA

1. – La soluzione della problematica può essere rinvenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), il cui Capo III, Sezione 1, concerne le *“Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione”*.

La disposizione di cui all'art. 38, inserita nella citata Sezione, nel testo sostituito dall'art. 9 d. lgs. 3 gennaio 2002 nr. 10, prevede che: *“Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.”* (comma 1).

L'efficacia di tale disposizione di carattere generale è, tuttavia, condizionata a presupposti distinti, a seconda che si tratta di invio per via telematica (e-mail) ovvero tramite fax.



2. – Nel caso di invio per via telematica (e-mail), la validità delle istanze e dichiarazioni è condizionata, alternativamente, ad uno dei seguenti presupposti:

- sussistenza di sottoscrizione *“mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura”* (comma 2);
- identificazione del sottoscrittore operata *“dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi”* (comma 2);
- presentazione della istanza o dichiarazione, munita di segno grafico manuale di sottoscrizione in precedenza apposto, corredata da *“copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”* (comma 3). Alla riproduzione fotostatica deve ritenersi equiparata quella ricavata per via telematica, in quanto anch’essa frutto di riproduzione meccanica. Il comma 3 dispone, infatti, che *“le istanze ... da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono ... sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.”* Ne deriva che per le istanze e dichiarazioni, in luogo della autenticazione della sottoscrizione, è sufficiente la produzione di copia fotostatica non autenticata del documento di identità, anche se eventualmente ricavata attraverso le apparecchiature telematiche. Qui la autenticità giuridica della sottoscrizione deriva, non dalla manualità del relativo segno grafico, ma dalla contestuale allegazione della copia del documento di identità;
- trasmissione per via telematica (e-mail) dell’immagine (copia) sia dell’istanza o dichiarazione, sia del documento di identità (comma 3, ultima proposizione, secondo la quale *“le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica...”*). Anche qui la autenticità giuridica della sottoscrizione deriva dalla contestuale allegazione della suindicata riproduzione del documento di identità, ma non dalla trasmissione per via telematica dell’istanza o dichiarazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

3. – Nel caso di invio tramite fax di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione debbono ritenersi validi quelli tra i suindicati modi di trasmissione che siano compatibili con la strutturazione dell'apparecchiatura fax. Come è noto, quest'ultima consente di individuare la apparecchiatura di provenienza, ma non di identificare il soggetto che ha utilizzato quella apparecchiatura.

Pertanto, per quanto attiene agli atti trasmessi via fax, sono inapplicabili le suindicate previsioni di cui all'art. 38, comma 2, basate sulla sottoscrizione mediante la firma digitale e sulla identificazione del sottoscrittore operata dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Invece, sono valide le istanze e dichiarazioni trasmesse via fax quanto sussiste, alternativamente, uno dei seguenti presupposti:

- presentazione della istanza o dichiarazione, munita di segno grafico manuale di sottoscrizione in precedenza apposto, corredata da "*copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore*" (comma 3). Qui la autenticità giuridica della sottoscrizione deriva, non dalla manualità del relativo segno grafico impresso sull'istanza o dichiarazione, ma dalla contestuale trasmissione via fax del documento di identità;
- presentazione di copia fotostatica sia dell'istanza o dichiarazione, sia del documento di identità (arg. ex comma 3). Anche qui la autenticità giuridica della sottoscrizione deriva, non dalla copia fotostatica della istanza o dichiarazione prodotta, ma dalla contestuale trasmissione via fax del documento di identità.

DELIBERA

di considerare valide le istanze e dichiarazioni inviate per fax o per via telematica (e-mail) nei limiti di cui sopra.



IL PRESIDENTE
(Giacomo CAVALLO)
Giacomo Cavallo